



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI Teleriscaldamento ai sensi dell'art.175 del D.LGS NR.50/2016. AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO ALLA DITTA SMEAM SRL	<i>Nr. Progr.</i>	93
	<i>Data</i>	09/02/2018
	<i>Proposta</i>	73
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☐

Visto:

Data 09/02/2018

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
TELERISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART.175 DEL D.LGS NR.50/2016.
AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO ALLA DITTA SMEAM SRL

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Premesso che:

- tra il Comune e la ditta Ditta TESI s.r.l. con sede in Milano , il 13-5-2013 era stato stipulato un contratto a rogito del Segretario Generale del Comune rep.nr.3897, avente ad oggetto la gestione la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento del comune di Busto Garolfo;
- l'1-10-2015, a modifica e integrazione dei patti regolati dal predetto contratto, hanno stipulato un'appendice ad esso;
- con deliberazione consiliare nr. 25 del 27-4-2017 sono state approvate ulteriori modifiche agli interventi di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento posti a carico della concessionaria con conseguente variazione del piano economico-finanziario allegato alla predetta appendice al contratto originario;

Vista l'istanza della ditta Tesi presentata il 07.06.2017 n. 11998 con la quale chiede di autorizzare il trasferimento della concessione del servizio di teleriscaldamento, alla ditta S.M.E.AM. srl con sede a Milano avendo ceduto a quest'ultima ditta il proprio ramo d'azienda;

Visto l'art.175,1°co lett.d) del d.lgs nr.50/2016 ai sensi del quale le concessioni possono essere modificate senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento quando".." al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore";

Visto il contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato il tra la ditta Tesi srl e la SMEAm srl e presentato al protocollo comunale il 01.02.2018 al n. 2414;

Visto e richiamato il contratto di avvalimento stipulato tra le predette ditte il 25-1-2018 ai sensi dell'art.89 del d.lgs nr.50/2016 e presentato al protocollo comunale il 30-1-2018 al fine di consentire alla ditta SMEAM srl di mantenere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa e ed economico-finanziari così come previsti all'art. 11 del Bando e Disciplinare di Gara nell'originaria procedura di evidenza pubblica a seguito della quale la ditta Tesi srl aveva ottenuto l'attuale concessione del servizio;

Dato atto che:

- a corredo del predetto contratto di avvalimento sono state presentate le autodichiarazioni prescritte dal predetto art.89 del d.lgs nr.50/2016;
- è stato verificato che in capo sia alla società Tesi che SMEAM srl sussistono i requisiti di capacità generale previsti dall'art.80 del d.lgs nr.50/2016;
- è stato acquisito dal Comune, mediante accesso telematico alla banca dati, il Documento Unico di Regolarità Contributiva che non riporta a carico di Tesi srl quale impresa ausiliaria, inadempimenti ad obblighi contributivi;
- è stato richiesto, tramite accesso telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informazione antimafia;

Ritenuto di autorizzare la Società S.M.E.am srl a succedere alla ditta Tesi srl nella conduzione della concessione del servizio di teleriscaldamento sussistendo i presupposti previsti dall'art.175,1°co lett.d) del d.lgs nr.50/2016;

Rilevato inoltre di dover regolare i rapporti contrattuali conseguenti dalla deliberazione consiliare nr.25 del 27.04.2017 con la quale sono stati rimodulati, in diminuzione, gli interventi oggetto della concessione del servizio di teleriscaldamento ricomprendendo in un nuovo contratto da stipulare con la nuova concessionaria, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ancora in essere per effetto dei contratti originariamente stipulati con la ditta Tesi srl e quelli da costituire per effetto di quanto disposto dalla citata deliberazione consiliare nr.25 del 27.04.2017;

Visto l'allegato schema di contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa con la ditta SMEAM srl quale nuova concessionaria del servizio di teleriscaldamento;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 5 del 01/02/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Dato atto che, a norma dell'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 09.01.2018 ad oggetto: "Assegnazione capitoli di bilancio per gestione esercizio provvisorio 2018";

Visto il D.M. 29.11.2017 con il quale è stato differito al 28.02.18 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

D E T E R M I N A

1. Di consentire, per i motivi esposti in premessa, la modificazione soggettiva della concessione del Servizio Pubblico di Teleriscaldamento così come disciplinato dai Contratti indicati in premessa, autorizzando la ditta S.M.E.am. srl con sede in via Eritrea 48/8 – 20157 Milano CF e P.I.: 09720080960, a subentrare alla ditta Tesi srl, attuale concessionaria della conduzione della concessione del servizio di teleriscaldamento ai sensi dell'art.106,1°co, lett.d) del d.lgs nr.50/20016;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'allegato schema di Contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse, da stipulare in forma pubblica amministrativa con la ditta SMEAM srl quale nuova concessionaria del servizio;
3. di dare atto che, in esecuzione al predetto Contratto di servizio è previsto un introito annuale, a decorrere dal 01.10.2015 per la durata di dieci anni e pertanto a tutto il 30.09.2025, pari ad € 5.821,00 oltre Iva, nella misura di legge, di cui all'art.6 dell'appendice al Contratto stipulata in data 01.10.2015, così rideterminato per effetto della diminuzione dell'entità degli interventi da realizzare stabilita con il succitato nuovo Contratto di servizio;
4. di dare atto inoltre che, sempre in esecuzione al citato Contratto di servizio viene previsto a favore del Comune di Busto Garolfo, per tutta la durata della concessione, un contributo annuale del 3,125% oltre Iva, nella misura di legge, sui ricavi di vendita dell'energia termica così come già previsto dall'art.6 del Contratto originario, ed in applicazione dell'art.4 del Regolamento Comunale sulla realizzazione della rete di teleriscaldamento approvato con la deliberazione consiliare nr. 52/2011 da determinare annualmente nei termini previsti dal

Contratto medesimo;

5. di sottoporre l'efficacia del presente atto alla condizione risolutiva prevista dall'art.92,3°co del d.lgs nr.159/2011 da far valere in caso di informazione prefettizia "Antimafia" positiva;
6. di richiedere,al fine di non interrompere la fornitura del servizio di teleriscaldamento,l'anticipata esecuzione del contratto alla ditta SMEAM srl ai sensi dell'art.32,8°co del d.lgs nr.50/2016;
7. di dare atto che l'efficacia del presente atto decorrerà dalla data del suo ricevimento da parte sia della ditta Tesi srl che S.M.E.am srl;

Il Responsabile dell'Area
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegati:

schema di Contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse

Contratto di servizio per la fornitura e gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento e la realizzazione delle opere ad esso connesse.

L'anno....., addì _____, del mese di _____, nella residenza municipale, avanti a me, Segretario Generale del Comune di Busto Garolfo, autorizzato a rogare i contratti nei quali è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si sono costituiti:

per una parte:

- Comune di Busto Garolfo C.F. con sede a, di seguito nel presente atto denominato più brevemente "Comune", qui rappresentato da..... nella sua qualità di Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio del Comune, nato a.... (..) il, domiciliato per la carica presso il Municipio di Busto Garolfo, legittimato a stipulare il presente atto in forza dell'art.107 -comma 3- lettera c) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del decreto sindacale nr...del ..., oltrechè in esecuzione della deliberazione consiliare nr.25 del 27-4-2017,;

per l'altra parte:

-....., con sede a.....- Codice Fiscale e P.IVA di seguito nel presente atto denominato per brevità "concessionaria" qui rappresentata dal, nato a il, nella sua qualità di della predetta Società, munito dei necessari poteri come risulta da documento della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano che si allega al presente atto sotto la lettera "A", ,

Dette persone della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere quest'atto in virtù del quale, dopo aver

PREMESSO CHE

- tra il Comune e la ditta Ditta TESI s.r.l. con sede in Milano Via Gallarate n. 58, codice fiscale n.12423050157, il 13-5-2013 era stato stipulato un contratto a rogito del Segretario Generale del Comune rep.nr.3897, registrato a Legnano il 16-5-2013 al nr.49 avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di teleriscaldamento del comune di Busto Garolfo;

- le stesse parti l'1-10-2015, a modifica e integrazione dei patti regolati dal predetto contratto, hanno stipulato un'appendice a quest'ultimo atto, sempre a rogito del Segretario Generale del Comune di Busto Garolfo, repertorio nr.3921, registrato a Legnano il 12.10.2015 n. 33 serie 1T;

- con deliberazione consiliare nr. 25 del 27-4-2017 il Comune ha approvato ulteriori modifiche agli interventi di realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento posti a carico della concessionaria con conseguente variazione del piano economico-finanziario concordato tra le parti con la predetta appendice al contratto originario;

- la ditta Tesi ha chiesto al Comune di Busto Garolfo di autorizzare il trasferimento alla ditta S.M.E.am srl con sede in via Eritrea 48/8, Milano - C.F. e P.IVA: 09720080960, della conduzione della concessione del servizio di teleriscaldamento ai sensi dell'art.106,1°co,lett.d) del d.lgs nr.50/20016 avendo ceduto a quest'ultima ditta il proprio ramo d'azienda e concluso con la medesima un contratto per consentire alla stessa di avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria posseduti da Tesi per la conduzione del servizio pubblico comunale di teleriscaldamento;

- con determinazione nr...del....il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio del Comune ha autorizzato la ditta S.M.E.am srl a succedere alla ditta Tesi srl nella conduzione della concessione del servizio di teleriscaldamento assumendo a proprio carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi originariamente costituitisi con la ditta Tesi srl per effetto di entrambi i predetti contratti stipulati con il Comune di Busto Garolfo e restando in capo a quest'ultima il ruolo di impresa ausiliaria ai sensi dell'art.89 del d.lgs nr.50/2016 per effetto dell'avvalimento dei requisiti dalla medesima posseduti;

- la stessa ditta S.M.E.am srl ha manifestato la volontà di adempiere integralmente alle obbligazioni nascenti dall'esecuzione della citata deliberazione consiliare nr.25/2017 e che entrambe le parti intendono determinare con il presente atto;

- è stato acquisito dal Comune, mediante accesso telematico alla banca dati, il Documento Unico di Regolarità Contributiva che non riporta sia a carico di S.M.E.am srl che di Tesi, quale impresa ausiliaria, inadempimenti ad obblighi contributivi;

- dopo aver svolto le opportune verifiche, il Comune ha accertato l'inesistenza in capo alla concessionaria di cause d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- il Comune in data 31.01.2018 ha richiesto, tramite accesso telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informazione antimafia ed essendo trascorsi trenta giorni senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in merito, si procede alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011, essendo edotte le parti che il presente contratto si risolverà qualora dovesse pervenire, successivamente alla data odierna, informazione antimafia interdittiva;

le parti come sopra costituite e rappresentate, mi chiedono di redigere il presente

Contratto

con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto del contratto

1. Il Comune di Busto Garolfo accetta che dalla data odierna la ditta S.M.E.am srl succeda in modo universale alla ditta Tesi srl nella conduzione della concessione del Servizio Pubblico Comunale di Teleriscaldamento agli stessi patti e condizioni stabilite dai contratti indicati in premessa per quanto non modificato dal presente atto.
2. La concessionaria accetta di surrogare la ditta Tesi srl in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi costituitisi con il Comune in conseguenza della stipula dei contratti indicati in premessa e del presente atto.
3. A modifica e integrazione degli interventi previsti dall'appendice al contratto dell'1-10-2015, la concessionaria si obbliga nei confronti del Comune, a riqualificare gli impianti di fornitura calore dei seguenti edifici comunali, nei modi previsti dalla relazione tecnica e computo metrico allegati alla deliberazione consiliare nr.25/2017:
 - Plesso scolastico Tarra;
 - Plesso scolastico Caccia;
 - Edificio ERP di via S. Remigio;
4. Le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione dei predetti interventi è a totale spesa della concessionaria che vi provvederà con le risorse indicate nel piano economico-finanziario allegato alla predetta deliberazione consiliare nr.25/2017.
5. Entrambi le parti convengono ed accettano che la realizzazione dei predetti interventi di riqualificazione agli edifici comunali, avvenga in sostituzione dell'obbligo originariamente assunto da Tesi srl di realizzare un impianto di cogenerazione per la fornitura del teleriscaldamento all'edificio RSA sito in via A di Dio in locazione alla Fondazione "Il Cerchio" ed all'edificio scolastico comunale di via Pascoli
6. In considerazione delle modifiche agli interventi qui stabilite, la concessionaria dichiara ed il Comune prende atto ed accetta, di rinunciare al credito di € 140.267,00 maturato nei confronti del Comune di Busto Garolfo in forza di quanto previsto dall'art.7 dell'appendice al contratto stipulata il primo ottobre del 2015.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che in continuità con il contratto originario stipulato il 13-5-2013, la durata della concessione ha avuto inizio il 4-3-2013 ed in conseguenza convengono che la stessa abbia fine il 3-3-2043.

Art.2

Impianti e reti del servizio

1. Le parti reciprocamente convengono di riconoscere che la rete del servizio pubblico di teleriscaldamento è costituita dal complesso delle seguenti opere e impianti:
 - edificio di viale Europa contenente l'impianto di cogenerazione;
 - reti e impianti di collegamento tra la centrale di cogenerazione di viale Europa e gli edifici di cui all'allegato elenco (All"B") per la fornitura del calore a questi ultimi;
 - reti e impianti previsti nel plesso scolastico Tarra di via Roma, plesso scolastico Caccia di via Correggio ed edificio ERP di via A. di Dio, da realizzare per effetto di quanto previsto dal presente contratto;
2. Nei modi e termini previsti dagli artt.6.18 e 19 del contratto originario e dall'art.6 alla sua appendice stipulata l'1-10-2015, la proprietà della rete e degli impianti è del Comune, salvo il diritto all'indennizzo per la concessionaria se e in quanto dovuto in applicazione delle predette clausole contrattuali.
2. La concessionaria assume l'obbligo di gestire e sviluppare la predetta rete ed a fornire il relativo servizio agli utenti, nei modi e termini stabiliti dai contratti originariamente stipulati con Tesi srl ed indicati in premessa.
3. Per gli interventi indicati al presente art.2 ed ancora da realizzare, la concessionaria si obbliga nei confronti del Comune:
 - ad eseguire e completare gli interventi in conformità al progetto esecutivo approvato in linea tecnica dal Comune di Busto Garolfo con delibera di G.C. n. 117 del 10.10.2017 entro 150 gg. dalla data odierna;
 - a garantire la regolare esecuzione degli interventi e la loro conformità con la normativa tecnica sugli impianti oltreché il buon funzionamento degli impianti riqualificati in relazione agli interventi eseguiti;
 - ad applicare nella progettazione ed esecuzione dei lavori quanto previsto dal codice dei contratti pubblici a favore dei concessionari di lavori pubblici.
4. La concessionaria dichiara di bene conoscere e si obbliga ad osservare ed a far osservare nella conduzione della

concessione, il regolamento per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento su suolo pubblico e quello di disciplina del rapporto con gli utenti entrambi approvati con deliberazione consiliare nr.52 del 2011 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.4 **Collaudi opere precedenti**

1. La concessionaria assume l'obbligo di rendere collaudabili entro 180 gg dalla data odierna, i seguenti interventi la cui realizzazione era a cura e spese della precedente concessionaria Tesi srl in forza dei citati contratti:

- adeguamento centrale termica di viale Europa;
- lavori di realizzazione impianto geotermico con pompe di calore per produzione di acqua calda e riscaldamento, presso l'impianto natatorio di via Busto Arsizio – 2° lotto;
- estensioni rete di teleriscaldamento a servizio del palazzo comunale;

2. Al collaudo delle predette opere come di quelle di cui al precedente art.2 ,provvederà un collaudatore nominato dal Comune a spese della concessionaria.

La concessionaria si obbliga ad adempiere a propria cura e spese alle prescrizioni eventualmente richieste dal collaudatore ai fini del collaudo positivo delle opere realizzate.

Art.5 **Corrispettivi**

1. La concessionaria si obbliga a corrispondere al Comune per tutta la durata della concessione i seguenti corrispettivi:

a) per tutta la durata della concessione, il contributo annuale del 3,125%,oltre Iva nella misura di legge, sui ricavi di vendita dell'energia termica previsto dall'art.6 del contratto originario in applicazione dell'art.4 del regolamento comunale sulla realizzazione della rete di teleriscaldamento approvato con la deliberazione consiliare nr.52/2011;

b) per la durata di dieci anni, a partire dal 01.10.2015 e pertanto a tutto il 30.09.2025, il corrispettivo annuale di € 5.821,00 oltre Iva nella misura di legge, previsto dall'art.6 dell'appendice al contratto stipulata il primo ottobre 2015,così determinato per effetto della diminuzione dell'entità degli interventi da realizzare stabilita con il presente atto.

2. A tal fine la concessionaria si obbliga:

- a corrispondere il contributo di cui alla lett.a) anche per quanto dovuto da Tesi srl a partire dal 2013, presentando entro e non oltre 15 giorni dalla data odierna, la documentazione idonea a determinare i ricavi dalla vendita di energia conseguiti da Tesi srl negli anni dal 2013 al 2017;
- a trasmettere al Comune entro il mese di giugno di ogni anno e per tutta la durata della concessione, i ricavi dalla vendita di energia conseguiti nell'anno precedente;
- a pagare al Comune entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso Comune, il contributo nella misura dovuta sia annualmente, che quello riferito agli anni antecedenti a quello corrente

3.La concessionaria dichiara, ed il Comune conferma ed accetta,di aver corrisposto la somma di € 15.978,80 mediante bonifico di tale somma alla tesoreria comunale che a tal fine ha rilasciato quietanza, a saldo del contributo di cui alla precedente lett.b) dovuto fino al 2017 (01.10.2015 al 31.12.2017);

Art.6 **rinvio al contratto originario**

1.Le parti convengono reciprocamente che costituiscono prestazioni del presente contratto, nei limiti della loro compatibilità con l'oggetto di quest'atto, anche quelle previste dai seguenti articoli del contratto originario stipulato il 13-5-2013 tra il Comune e Tesi :

- art.4 (Prestazioni relative all'esistente impianto nel Comune di Busto Garolfo;
 - art.6 (Condizioni economiche. Oneri a carico del Gestore)
 - Art. 7 – Condizioni economiche. Remunerazione del Gestore;
 - Art. 8 – Condizioni economiche. Oneri a carico degli utenti e del Comune di Busto Garolfo
 - Art. 9 – Ulteriori obblighi a carico del Gestore;
- ad eccezione di quanto previsto ai punti 9.1.4 con riguardo allo sportello fisico e 9.2;
- Art. 11 – Responsabilità
 - Art. 12 – Proprietà degli impianti
 - Art. 14 – Vendita del calore alle utenze
 - Art. 15 – Vendita del calore alle utenze pubbliche
 - Art. 18 – Indennizzo spettante al Gestore alla scadenza
 - Art. 17 – Diminuzione della tariffa calore;
 - Art. 19 – Indennizzo spettante al Gestore nel caso di risoluzione anticipata

- Art. 20 – Risoluzione anticipata
- Art. 21 – Compiti di vigilanza e controllo spettanti al Comune di Busto Garolfo;
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Collaudo delle opere ed impianti realizzati dal Gestore
- Art. 24 – Cauzione per manomissione del suolo pubblico
- Art. 26 – Divieto di cessione a terzi del contratto e/o degli impianti

Art.7 Garanzie

1.La concessionaria si obbliga a fornire al Comune nei termini sotto indicati ed a pena di risoluzione del presente contratto, le seguenti garanzie:

- a) prima dell'inizio dei lavori fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del buon adempimento degli interventi previsti dal presente contratto ed ancora da realizzare nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del d.lgs nr.50/2016;
- b) entro trenta giorni dalla data odierna, polizza assicurativa da tenere costantemente in vigore per tutta la durata della concessione, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati durante la gestione del servizio oggetto della concessione, a persone e/o cose, compreso il patrimonio comunale che, pertanto, nella polizza, dev'essere esplicitamente considerato "terzo", con massimale non inferiore ad € 10.000.000,00;
- c) entro 30 giorni dalla data odierna, subentro a Tesi srl nelle garanzie prestate da quest'ultime al Comune ai sensi dell'art.25 del contratto originario del 13-5-2013 e dell'art.11 dell'appendice allo stesso contratto, stipulata il 12.10.2015 per le prestazioni contrattuali garantite e che la concessionaria deve ultimare per effetto degli obblighi assunti con il presente contratto;

Art.9 Obbligazioni accessorie

1.Nello svolgimento del servizio la concessionaria si obbliga ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:

- a) applicare e far applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori e del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - b) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri per danni a persone o cose, ivi compresi i beni comunali, causati a terzi, sollevando il Comune da ogni forma di coinvolgimento in tale responsabilità.
 - c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
 - d) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione della concessione.
 - g) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
 - h) conformarsi agli obblighi e prescrizioni disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n.158 del 23.12.2013
 - i) comunicare tempestivamente alla Prefettura ed al Comune di Busto Garolfo i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
 - l) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.
 - m) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commistione di reati così come prescritto dal dpr nr.231/2001;
 - o) rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria dei pagamenti previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010
- 2.Qualsiasi contratto eventualmente stipulato con altre imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto, dovrà riportare, a pena di nullità, apposita dichiarazione nella quale il sub contraente attesti di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art.8 Clausola risolutiva espressa

1.Il presente contratto si risolverà di diritto, a danno della concessionaria, mediante semplice comunicazione scritta,

senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei casi previsti dal contratto stipulato il 13-5-2013 e nei seguenti:

a) qualora il Comune dichiari di valersi della presente clausola avuta conoscenza della violazione di uno o più obblighi prescritti dai sopra citati codici di comportamento;

b) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;

- qualora nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

c) qualora l'appaltatore concluda contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque conferisca incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dello stesso aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

d) accertata violazione di obblighi legali sulla tracciabilità finanziaria;

e) perdita di uno dei requisiti di capacità a contrattare con la p.a.;

f) perdita dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi od economico-sociale forniti originariamente dalla Tesi srl in adempimento alle prescrizioni del bando di affidamento della concessione del servizio e dei quali si avvale la concessionaria in forza del contratto di avvalimento stipulato tra le parti il 25.01.2018 e depositato presso gli uffici comunali;

g) inadempimento nei termini prescritti agli obblighi previsti dai precedenti articoli 5 e 7;

h) pagamento di penali in misura complessivamente pari al 10% del valore della concessione risultante dall'allegato piano economico-finanziario;

i) ingiustificato ritardo protratto per più di 60 giorni consecutivi nel completamento di uno degli interventi da realizzare in adempimento al presente contratto

art. 9 controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di applicazione del contratto, verranno risolte in via bonaria tra le parti.

2. Qualora la controversia, per la sua complessità necessiti dell'apporto di persone qualificate nella materia, le parti per l'assunzione di ogni decisione in ordine alla composizione della controversia si impegnano a ricorrere all'ausilio del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.207 del d.lgs nr.50/2016.

3. Le controversie non risolte bonariamente saranno devolute al giudice ordinario, con espressa esclusione dell'arbitrato. Il Foro competente è quello di Milano.

art. 10 spese contrattuali

1. Sono a carico della concessionaria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

2. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il corrispettivo previsto per l'esecuzione del presente contratto è soggetto a Iva e per tale motivo richiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

3. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche per l'importo di € 45.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ricevo il presente atto, redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia e composto da complessive numero..... righe, del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarandolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono con valida firma digitale unitamente agli allegati della cui lettura le parti mi dispensano in quanto perfettamente conosciuti.

Ai sensi dell'art. 47 ter della Legge 16.2.1913 n. 89 io Ufficiale Rogante procedo alla verifica della validità dei certificati di firma come di seguito meglio specificato:

.....

La ditta S.M.E.am srl dichiara di ben conoscere e approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c., gli artt. n. 8 "obbligazioni accessorie" e n. 9 "clausola risolutiva espressa" che, nella persona del Sig. dichiara essere tutte conformi alla sua volontà ed espressamente le sottoscrive con valida firma digitale.